SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 9 maggio 2022

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 aprile 2022, n. **45**.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; *b)* Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019;

b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge e dall'articolo 22 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 8, 12, 14, 15, 19, 22 e 28 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, valutati in euro 101.119 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 28 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 18 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, valutati in euro 18.836 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 8 del medesimo Trattato, pari ad euro 4.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Clausola finanziaria

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 28, paragrafo 3, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

TRATTATO
SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate «Parti Contraenti»,

desiderose di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale,
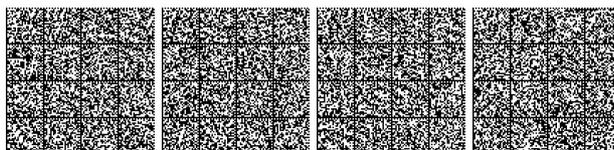
ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale, che stabilisca che, nei confronti delle persone private della libertà in conseguenza di una condanna penale, la stessa possa essere eseguita nel loro ambiente sociale,

hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Trattato, il termine:

a) «condanna» indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice, in conseguenza della commissione di un reato;

b) «sentenza» indica una decisione giudiziale definitiva ed esecutiva, non soggetta a impugnazione, con la quale viene inflitta una condanna per la commissione di un reato;

c) «persona condannata» indica una persona nei cui confronti debba eseguirsi o si stia eseguendo una sentenza;

d) «Stato di Condanna» indica lo Stato in cui un giudice competente ha emesso una sentenza di condanna e da cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita;

e) «Stato di Esecuzione» indica lo Stato in cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita per l'esecuzione della sentenza.

Articolo 2
Principi Generali

1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate.

2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati, Stato di Condanna, può essere trasferita nel territorio dell'altro Stato, Stato di Esecuzione, affinché sia eseguita la condanna che le sia stata inflitta mediante una sentenza.

3. Le disposizioni del presente Trattato sono applicabili, *mutatis mutandis*, a minori di età privati della libertà personale ai sensi della legislazione di uno degli Stati Parte.

Articolo 3
Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate e comunicano direttamente tra loro.

2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica Orientale dell'Uruguay è il Ministerio de Educación y Cultura - Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional.

3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, per via diplomatica, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

Articolo 4
Condizioni per il Trasferimento

Il trasferimento può avere luogo se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la persona condannata è un cittadino dello Stato di Esecuzione o un soggetto ivi legalmente e stabilmente residente;

b) la sentenza di condanna è definitiva ed esecutiva;

c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata è di almeno un anno alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire è inferiore a un anno;

d) la persona condannata o, se del caso, il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento;

e) il o i reati per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di Esecuzione. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambe le Parti non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia;

f) lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

Articolo 5
Obbligo di Fornire Informazioni

1. Ogni persona condannata alla quale possono essere applicate le disposizioni del presente Trattato deve essere informata dallo Stato di Condanna del contenuto dello stesso e delle conseguenze giuridiche che deriverebbero dal suo eventuale trasferimento.

2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuna Parte Contraente.

Articolo 6
Richiesta di Trasferimento

1. Il trasferimento può essere richiesto:

a) dallo Stato di Condanna;

b) dallo Stato di Esecuzione;

c) dalla persona condannata o dal suo legale rappresentante.

2. Terzi aventi titolo, che agiscano per conto proprio o per conto della persona condannata a norma della legge di uno dei due Stati, potranno richiedere il trasferimento allo Stato di Condanna o allo Stato di Esecuzione.

3. La richiesta prevista nel paragrafo 1 e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità Centrali designate ai sensi dell'articolo 3.
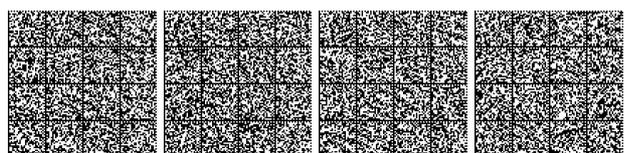
Articolo 7
Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno

1. Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato la richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate.

2. Lo Stato di Condanna trasmette:

a) informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;

b) informazioni sul luogo di residenza o domicilio della persona condannata nello Stato di Esecuzione, se conosciuti;

c) informazioni sul reato, la natura della condanna e la sua durata, nonché sulla data di inizio della sua esecuzione;

d) informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni o diminuzioni di pena e su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;

e) copia della sentenza;

f) copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;

g) una relazione sul comportamento del condannato e, se del caso, qualsiasi rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna e ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione;

h) la dichiarazione con la quale la persona condannata manifesta il proprio consenso informato a essere trasferita, in conformità alla lettera *d)* dell'articolo 4 e al paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Trattato;

i) la dichiarazione con la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;

j) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario per la decisione.

3. Lo Stato di Esecuzione, da parte sua, trasmette:

a) una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata è cittadino dello Stato di Esecuzione o un soggetto ivi legalmente e stabilmente residente;

b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che il o i reati per i quali è stata inflitta la condanna nello Stato di Condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di Esecuzione;

c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai sensi dell'articolo 12 del presente Trattato;

d) la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno a eseguire la restante parte della condanna in conformità alle disposizioni del presente Trattato;

e) se del caso, qualsiasi informazione riguardo a richieste di estradizione formulate da Stati terzi nei confronti della persona da trasferire;

f) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario per la decisione.

4. Lo scambio di informazioni e documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non è effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

Articolo 8
Lingua ed Esclusione di Legalizzazione e Formalità Analoghe

La richiesta di trasferimento e i documenti inviati da uno qualsiasi dei due Stati all'altro in applicazione del presente Trattato sono esenti dai requisiti di legalizzazione, *apostille*, certificazione, autenticazione o qualunque altra analoga formalità, e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia, corredati da una traduzione nella lingua dello Stato che li riceve.

Articolo 9
Consenso e Verifica

1. Lo Stato di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento in conformità alla lettera *d)* dell'articolo 4 del presente Trattato lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

2. In qualsiasi momento prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato di Esecuzione lo richiede, lo Stato di Condanna dà allo Stato di Esecuzione la possibilità di verificare, mediante un funzionario nominato in conformità alle leggi di quest'ultimo Stato o attraverso altra procedura che si ritenga pertinente, che il consenso della persona condannata sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

Articolo 10
Decisione

1. Prima di decidere in relazione al trasferimento di una persona condannata in conformità a quanto disposto nel presente Trattato, le Autorità di ciascuno Stato considerano, tra gli altri, i seguenti fattori: i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato o conserva nello Stato di Esecuzione, le sue condizioni di salute, la gravità e le conseguenze del reato, i precedenti penali, i procedimenti penali pendenti per la persona condannata ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi di ciascuno Stato.

2. Se, con la sentenza, è stata inflitta anche una condanna al pagamento di una pena pecuniaria, delle spese processuali o di qualsiasi altro tipo di sanzione pecuniaria, ovvero al risarcimento, totale o parziale, dei danni cagionati alla vittima del reato, o sono state imposte altre prescrizioni, lo Stato di Condanna può condizionare la sua decisione al previo adempimento di tali condanne o prescrizioni, ovvero alla prestazione di idonea garanzia. Nella sua valutazione, lo Stato di Condanna tiene conto
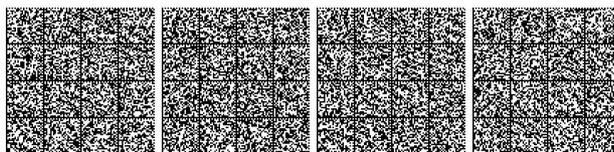
delle condizioni economiche della persona condannata e della concreta possibilità per quest'ultima di effettuare i pagamenti e gli adempimenti suddetti. È onere della persona condannata dimostrare l'impossibilità di eseguire detti pagamenti e adempimenti nelle forme previste dalla legge dello Stato di Condanna.

3. Ciascuno Stato comunica senza indugio all'altro Stato la propria decisione di accettare, differire o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando le ragioni di un eventuale rifiuto, quando ciò è possibile e opportuno.

Articolo 11
Consegna della Persona Condannata

1. Se il trasferimento della persona condannata viene disposto, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento. Di regola, la consegna della persona è effettuata nel territorio dello Stato di Condanna.

2. Lo Stato di Esecuzione è responsabile della custodia della persona condannata e del suo trasporto dal momento in cui ha luogo il trasferimento della custodia della persona.

Articolo 12
Esecuzione della Condanna

1. Le Autorità dello Stato di Esecuzione devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale stabilite nella sentenza dello Stato di Condanna.

2. L'esecuzione della condanna è effettuata conformemente alla legge dello Stato di Esecuzione e, soltanto tale Stato è competente per l'adozione delle decisioni relative a tale esecuzione, ivi compresi la commutazione della pena e il riconoscimento in favore della persona trasferita di eventuali benefici o particolari modalità di esecuzione della condanna.

3. Se la condanna è, per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo Stato può, con il consenso dello Stato di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna così modificata deve corrispondere il più possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza dello Stato di Condanna. La condanna così modificata non può, comunque:

a) essere più grave, per natura o durata, della condanna inflitta nello Stato di Condanna;

b) eccedere il massimo della pena previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;

c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di Condanna.

4. Nel caso in cui lo Stato di Condanna abbia imposto misure particolari a una persona che, in ragione del suo stato mentale, è stata dichiarata non penalmente responsabile o non imputabile per il reato, i due Stati si consultano e si accordano sul tipo di misura o di trattamento da applicare nel caso concreto nello Stato di Esecuzione.

5. Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata, lo Stato di Esecuzione prende i provvedimenti necessari per rintracciarla e arrestarla, assicurando che sia eseguita la restante parte della condanna e che si proceda nei confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione, così come per qualsiasi reato successivo. Se detta persona fa ritorno nello Stato di Condanna e viene rintracciata nel suo territorio, tale Stato è autorizzato a eseguire la restante parte di pena che la persona condannata avrebbe dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.

Articolo 13
Revisione della Sentenza

Lo Stato di Condanna conserva in forma esclusiva la propria giurisdizione riguardo a qualsiasi domanda di revisione della sentenza. Nel caso in cui la decisione sulla revisione sia favorevole alla persona, lo Stato di Esecuzione esegue immediatamente detta decisione.

Articolo 14
Amnistia e Indulto

1. Lo Stato di Condanna, o lo Stato di Esecuzione col consenso di quello di Condanna, può accordare l'amnistia o l'indulto.

2. Avuta notizia di uno di questi provvedimenti, lo Stato di Esecuzione dà agli stessi immediata esecuzione in conformità alle proprie leggi.

Articolo 15
Informazioni Concernenti l'Esecuzione

Lo Stato di Esecuzione fornisce allo Stato di Condanna informazioni sull'esecuzione della condanna:

a) se l'esecuzione della condanna è terminata;

b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata;

c) se lo Stato di Condanna richiede una relazione speciale.

Articolo 16
Ne Bis in Idem

La persona trasferita per l'esecuzione di una condanna ai sensi del presente Trattato non può essere detenuta, processata né condannata nello Stato di Esecuzione per lo stesso reato per il quale è stata giudicata nello Stato di Condanna.

Articolo 17
Transito

1. Se uno dei due Stati ha concluso accordi con Stati terzi per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato coopera autorizzando il transito attraverso il proprio territorio delle persone condannate da o verso l'altro Stato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
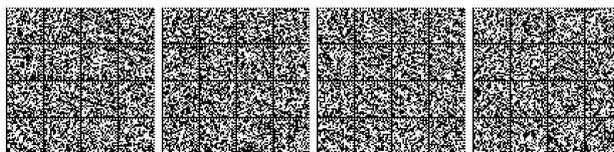
2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, attraverso le Autorità Centrali, una domanda contenente l'identità della persona condannata in transito, nonché copia della documentazione relativa al trasferimento della persona condannata.

3. Lo Stato Parte di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.

4. Non è richiesta alcuna autorizzazione al transito nel caso in cui venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Nel caso di uno scalo di emergenza si applica nei limiti del possibile quanto previsto nei paragrafi precedenti.

Articolo 18
Spese

Le spese derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di Esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di Condanna o fino alla consegna della persona trasferita.

Articolo 19
Rapporti con altri Accordi Internazionali

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui sono parti.

Articolo 20
Applicazione nel tempo

Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche quando le condanne siano state inflitte prima della stessa entrata in vigore.

Articolo 21
Soluzione di Controversie

1. Le Autorità Centrali, su proposta di una di esse, si consulteranno sulle questioni di interpretazione o applicazione del presente Trattato.

2. Qualsiasi controversia che sorga nell'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Trattato, sarà risolta per via diplomatica o mediante i mezzi pacifici di soluzione delle controversie ammessi e accettati dal Diritto Internazionale.

Articolo 22
Entrata in Vigore, Modifica e Denuncia

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate tramite via diplomatica l'espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della sua ricezione. Le procedure iniziate precedentemente all'efficacia della denuncia continueranno a essere regolate dalle disposizioni del presente Trattato.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, firmano il presente Trattato.

FATTO a Montevideo, il giorno 1° del mese di marzo dell'anno 2019, in due originali ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede.
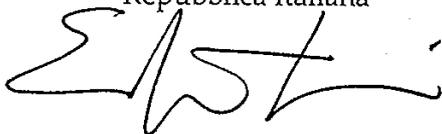
Per la Repubblica Italiana	Per la Repubblica Orientale dell'Uruguay
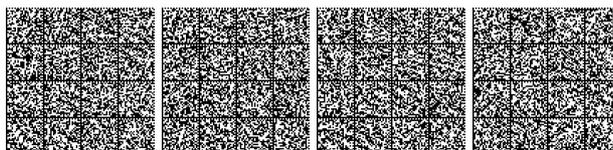
TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate «Parti Contraenti»,

desiderose di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del rispetto reciproco, della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo interesse,

considerando che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale, che stabilisca norme sulla cooperazione giudiziaria in materia penale,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Ambito di applicazione

Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione giudiziaria in materia penale, a condizione che l'indagato o l'imputato nel caso rispetto al quale si richiede la cooperazione, quando identificato, sia penalmente imputabile nello Stato Richiesto.

Articolo 2
Oggetto

l. L'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale comprende:

(a) la ricerca e l'identificazione di persone;

(b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;

(c) la citazione di testimoni, vittime, persone soggette a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente;

(d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;

(e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;

(f) l'assunzione delle dichiarazioni di testimoni, vittime o periti. In nessun caso sono comprese le dichiarazioni in qualità di indagati o imputati, a eccezione di quanto previsto nel paragrafo 3 dell'articolo 16;

(g) il trasferimento temporaneo di persone detenute nell'ambito di un procedimento penale al fine di rendere testimonianza;

(h) l'espletamento di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o beni;

(i) l'identificazione o la localizzazione del prodotto, dei beni, dei frutti o degli strumenti del reato o di altri elementi di prova;

(j) il congelamento, il sequestro e la confisca di beni;

(k) il sequestro e la confisca degli strumenti, dell'oggetto o dei frutti del reato;

(l) le informazioni riferite a situazioni bancarie e finanziarie;

(m) l'intercettazione di comunicazioni ai sensi della legge dello Stato Richiesto;

(n) le informazioni sui procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;

(o) lo scambio di informazioni sul diritto in vigore in ciascuna Parte;

(p) qualsiasi altra forma di assistenza giuridica in materia penale non vietata dalle leggi dello Stato Richiesto.

2. Il presente Trattato non si applica:

(a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della libertà personale;

(b) all'estradizione di persone;

(c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente;

(d) al trasferimento di persone condannate ai fini dell'esecuzione della pena;

(e) al trasferimento dei procedimenti penali.

Articolo 3
Doppia Incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato Richiesto.

2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'identificazione, al sequestro o alla confisca di beni e ad altri atti che riguardano i diritti fondamentali delle persone, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico dello Stato Richiesto.

3. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambe le Parti non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.

Articolo 4
Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza

1. Lo Stato Richiesto può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta:

(a) se la richiesta di assistenza non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;

(b) se la richiesta si riferisce a un reato di natura politica o a un reato connesso a un reato di tale natura. A tale scopo, non sono considerati reati politici:

i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;

ii) i reati di terrorismo, genocidio e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

(c) se la richiesta si riferisce a un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi dello Stato Richiedente;

(d) se il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto;

(e) se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti della persona ri-

chiesta per motivi attinenti a razza, sesso, religione, condizione personale o sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la situazione di tale persona può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

(f) se nello Stato Richiesto, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria, è in corso un procedimento penale, è stata emessa una sentenza definitiva o sono stati ottenuti l'indulto, la grazia o l'amnistia. Tuttavia, questa disposizione non può essere invocata per rifiutare la cooperazione in relazione ad altre persone;

(g) se si tratta di una richiesta che ha origine su domanda di un tribunale eccezionale o di un tribunale *ad hoc*;

(h) se ritiene che l'esecuzione della richiesta è contraria alla sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o ad altri interessi essenziali.

2. Lo Stato Richiesto può rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se questa interferisce con un procedimento penale ivi pendente.

3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'articolo 6 del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle condizioni convenute.

4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio, salvo quando disposto dalla lettera (b) dell'articolo 17.

Articolo 5
Autorità Competenti per la Richiesta di Cooperazione

Le richieste ai sensi del presente Trattato si basano su domande di assistenza delle Autorità Giudiziarie o del Pubblico Ministero dello Stato Richiedente incaricati di sottoporre a giudizio o di svolgere indagini sui reati, e sono trasmesse da una Autorità Centrale.

Articolo 6
Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere trasmesse dalle Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti, le quali comunicheranno direttamente tra loro.

2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica Orientale dell'Uruguay è il Ministerio de Educación y Cultura — Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional;

3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, per via diplomatica, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

4. Ciascuna Autorità Centrale comunica con l'altra nella sua lingua.

Articolo 7
Forma e Contenuto della Richiesta

1. La richiesta di assistenza deve essere formulata per iscritto e deve essere presentata attraverso le Autorità Centrali di cui all'articolo 6. Inoltre, la richiesta originale può essere trasmessa inizialmente per fax, posta elettronica o mezzo analogo convenuto dalle Autorità Centrali, nel qual caso la richiesta formale deve pervenire all'Autorità Centrale richiesta entro i quarantacinque giorni successivi. Se entro tale termine lo Stato Richiesto non riceve la richiesta originale, procede all'archiviazione della richiesta, fatta salva la possibilità per lo Stato Richiedente di presentare una nuova richiesta in futuro.

2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue:

(a) l'identificazione dell'Autorità competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;

(b) le informazioni sull'identità delle persone soggette a indagine o a procedimento penale;

(c) la descrizione dei fatti per cui si richiede la cooperazione, ivi compresi il tempo e il luogo dell'eventuale reato commesso, i danni cagionati, nonché la loro qualificazione giuridica;

(d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;

(e) la descrizione delle misure di cooperazione richieste;

(f) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita nei casi di urgenza motivata;

(g) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare a essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 8;

(h) nei casi previsti nell'articolo 12, l'indicazione che lo Stato Richiedente si farà carico delle spese di viaggio, soggiorno, indennità e onorari, se spettanti, del testimone, della vittima o del perito citati;

(i) quando si richiede la comparizione nel territorio dello Stato Richiedente di una persona in qualità di testimone, vittima o perito, la richiesta deve essere accompagnata da un lasciapassare nei termini e con il contenuto previsti nell'articolo 13;

(j) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità all'articolo 16.

3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresì contenere quanto segue:

(a) le informazioni sull'identità della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui possa trovarsi;

(b) le informazioni sull'identità e l'ubicazione della persona destinataria della notifica e, necessariamente, la sua qualità in relazione al procedimento;

(c) le informazioni sull'identità e sulla ubicazione della persona che deve rendere testimonianza;

(d) l'ubicazione e la descrizione del luogo o dei beni da ispezionare o esaminare;
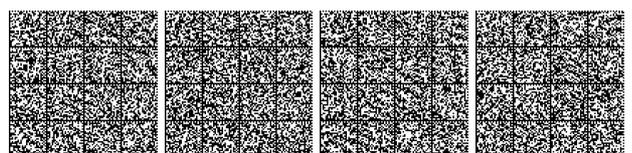
(e) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare;

(f) la descrizione delle forme e delle procedure speciali con le quali si deve dare esecuzione alla richiesta, se così richiesto;

(g) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza;

(h) il testo dell'interrogatorio da presentare per l'assunzione della prova testimoniale nello Stato Richiesto;

(i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. Quando la richiesta non rispetta tutti i requisiti formali richiesti dal presente Trattato, lo Stato Richiesto chiede allo Stato Richiedente di rispettare i requisiti mancanti. Se nel termine di quarantacinque giorni a partire dalla ricezione della richiesta originale, lo Stato Richiesto non riceve le informazioni mancanti, procede alla sua archiviazione, fatta salva la possibilità per lo Stato Richiedente di presentare una nuova richiesta.

5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto, compresa la loro anticipazione per le vie elettroniche previste nel paragrafo 1.

Articolo 8
Esecuzione della Richiesta

1. Lo Stato Richiesto dà esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione interna e applica i mezzi coercitivi previsti nella stessa per l'esecuzione di una misura di natura analoga richiesta dalle sue autorità.

2. Lo Stato Richiesto dà esecuzione alla richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dallo Stato Richiedente, sempre che non contrastino con la sua legislazione interna.

3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione interna, lo Stato Richiesto può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria a essere presenti alla sua esecuzione. A tal fine, lo Stato Richiesto informa con sufficiente anticipo lo Stato Richiedente circa la data e il luogo dell'esecuzione della richiesta.

4. Lo Stato Richiesto informa prontamente lo Stato Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, lo Stato Richiesto ne dà immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicando i motivi.

5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca ragioni per opporsi alla stessa previste nella legislazione interna dello Stato Richiesto - immunità, privilegi, prerogative, diritti o incapacità - la questione è risolta dall'Autorità competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito è comunicato allo Stato Richiedente attraverso le rispettive Autorità Centrali. Se la persona invoca per opporsi all'esecuzione della misura ragioni previste nella legislazione interna dello Stato Richiedente - immunità, privilegi, prerogative, diritti o incapacità - tale invocazione è comunicata attraverso le rispettive Autorità Centrali, affinché l'Autorità competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.

Articolo 9
Ricerca di Persone

In conformità alle disposizioni del presente Trattato, lo Stato Richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste di assistenza giudiziaria che eventualmente si trovino nel suo territorio.

Articolo 10
Citazioni e Notifiche

1. Lo Stato Richiesto effettua le citazioni e notifiche richieste dall'Autorità Competente dello Stato Richiedente in conformità alla sua legislazione interna.

2. Lo Stato Richiesto, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un'attestazione con l'indicazione della data, del luogo e delle condizioni in cui essa è stata effettuata. Quando la notifica non ha potuto essere eseguita, lo Stato Richiesto informa rapidamente del fatto lo Stato Richiedente e comunica le ragioni per le quali la notifica non ha potuto essere effettuata.

3. Le richieste di citazione a comparire nello Stato Richiedente devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'articolo 12.

Articolo 11
Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto

1. Lo Stato Richiesto, in conformità alla sua legislazione interna, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, vittime, periti o altre persone, nonché esegue gli atti, acquisisce i documenti e assume le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria, e trasmette i loro risultati allo Stato Richiedente.

2. Lo Stato Richiesto informa con sufficiente anticipo lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attività probatoria di cui al paragrafo precedente, tra l'altro ai fini di cui al paragrafo 3 dell'articolo 8. Se necessario, le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati.

3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha la facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di assistenza.

4. Lo Stato Richiesto consente la presenza di assistenza legale alla persona citata a rendere dichiarazioni in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, laddove ciò sia previsto nella legislazione dello Stato Richiedente e non contrasti con quella dello Stato Richiesto.

5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di prova, in conformità alla legislazione interna di questo Stato.
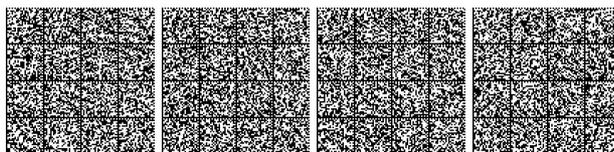
Articolo 12
Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorità Competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere testimonianza, di essere ascoltata come perito o di compiere altra attività processuale. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente della disponibilità di tale persona.

2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la citazione a comparire prevista nel paragrafo precedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente richieda un termine inferiore per i casi urgenti, mai inferiore a trenta giorni.

Articolo 13
Garanzie e Principio di Specialità

1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi dell'articolo 12:

(a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi prima della sua entrata nel territorio di detto Stato;

(b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni né a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:

(a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore;

(b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.

3. La persona che non compare a una citazione presentata in conformità alle disposizioni del presente Trattato, o che si rifiuta di rendere dichiarazioni, ovvero di partecipare ad altri atti processuali in conformità agli articoli 10 e 11, non può essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo rifiuto, a misure coercitive o privative della libertà personale, ivi compreso l'accompagnamento coattivo, né è passibile di alcun altro tipo di sanzione.

4. Le persone ascoltate in conformità agli articoli 10 e 11 sono comunque responsabili per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale, ovvero per l'oltraggio o altro comportamento penalmente rilevante eventualmente commesso nel corso della comparizione.

Articolo 14
Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute nell'ambito di un Procedimento Penale

1. Quando, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 16, non è possibile effettuare la comparizione tramite videoconferenza, lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, ha la facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nell'ambito di un procedimento penale nel proprio territorio, al fine di consentirne la comparizione dinanzi a un'Autorità Competente dello Stato Richiedente affinché renda dichiarazioni in qualità di testimone, vittima o perito o svolga altra attività processuale, sempre che la persona vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento e alle sue condizioni.

2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere effettuato a condizione che:

(a) non interferisca con indagini o procedimenti penali in corso nello Stato Richiesto nei quali debba partecipare tale persona;

(b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione.

3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta o che verrà inflitta nello Stato Richiesto.

4. Quando per la realizzazione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona attraverso il territorio di uno Stato terzo, lo Stato Richiedente si farà carico di acquisire le corrispondenti autorizzazioni di transito dello Stato terzo, ivi compresi i casi di scalo non previsto, e di informare lo Stato Richiesto dell'esito, trasmettendo la documentazione del caso.

5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita alla scadenza del termine specificamente convenuto da entrambi gli Stati.

6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità al presente articolo è rilasciato il lasciapassare previsto nella lettera (i) del paragrafo 2 dell'articolo 7, quando sia applicabile, con le garanzie di cui all'articolo 13.

7. Quando vi siano fondati motivi, lo Stato Richiesto può rifiutare il trasferimento temporaneo.

Articolo 15
Protezione di Vittime, Testimoni e altri Partecipanti al Procedimento Penale

In caso sia necessario al fine di garantire i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della Giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nella propria legislazione interna per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste.

Articolo 16
Comparizione mediante Videoconferenza

1. Se una persona che si trova nel territorio dello Stato Richiesto deve rendere dichiarazioni in qualità di testimone, vittima o perito, le Autorità competenti dello Stato Ri-

chiedente possono chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni del presente articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.
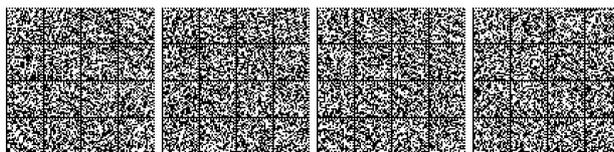
2. La comparizione tramite videoconferenza può essere altresì richiesta dalla persona da escutere, in sostituzione della sua comparizione nello Stato Richiedente prevista nell'articolo 12. In tal caso, l'Autorità Competente dello Stato Richiesto comunica la richiesta all'Autorità Competente dello Stato Richiedente, attenendosi a quanto questa decida rispetto alla citazione.

3. La comparizione tramite videoconferenza può essere altresì richiesta, come unico mezzo, per l'interrogatorio della persona indagata o imputata in un procedimento penale, se questa vi acconsente e ciò non contrasta con la legislazione interna di ciascuno Stato. In questo caso, la persona indagata o imputata deve sempre poter contare sull'assistenza difensiva di un avvocato abilitato nello Stato Richiedente, fatta salva la possibilità di contare sull'analoga assistenza di un avvocato abilitato nello Stato Richiesto. Al difensore designato deve essere permesso di essere presente sia dinanzi all'Autorità Competente dello Stato Richiesto che di quella dello Stato Richiedente, consentendogli, in quest'ultimo caso, di comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.

4. Quando la persona della quale si devono assumere le dichiarazioni sia detenuta nel territorio dello Stato Richiesto, la modalità di comparizione tramite videoconferenza sarà la regola, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 14.

5. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione tramite videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.

6. Le richieste di comparizione tramite videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'articolo 7, i motivi per i quali è impossibile o inopportuno che la persona che deve rendere le dichiarazioni si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità Competente e dei soggetti che riceveranno le dichiarazioni.

7. L'Autorità Competente dello Stato Richiesto cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione e applica i mezzi coercitivi previsti nella stessa per l'esecuzione di un'analoga citazione a comparire disposta dalle autorità dello stesso Stato.

8. La persona citata a comparire ha la facoltà di rifiutarsi di rendere dichiarazioni quando la legislazione interna dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consenta, attenendosi a quanto decida l'Autorità Competente dello Stato di cui si invoca la legge.

9. Le Autorità Competenti di entrambi gli Stati si accordano rispetto alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario.

10. Per lo svolgimento della comparizione tramite videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

(a) le Autorità Competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria. L'Autorità Competente dello Stato Richiesto provvede all'identificazione della persona comparsa e assicura che l'attività sia svolta in conformità ai principi della propria legislazione. Quando l'Autorità Competente dello Stato Richiesto ritenga, nel corso dello svolgimento dell'udienza, che non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi;

(b) lo Stato Richiesto assicura la presenza di un interprete della lingua dello Stato Richiedente e, se necessario, con la eventuale collaborazione dello Stato Richiedente, di un interprete della lingua del dichiarante;

(c) l'Autorità Competente dello Stato Richiesto redige un verbale che contiene l'indicazione della data e del luogo della comparizione, l'indicazione di sé stessa come Autorità Competente, l'indicazione della richiesta di assistenza nel cui ambito si effettua la videoconferenza, l'identità della persona che ha reso le dichiarazioni, le generalità e la qualità nella quale altre persone hanno partecipato all'attività, nonché le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'assunzione probatoria.

(d) L'Autorità Competente dello Stato Richiedente redige, in conformità alla propria legislazione, un verbale, che al termine dell'udienza è letto e tradotto nella lingua dello Stato Richiesto; lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la documentazione delle dichiarazioni al fine di assicurare la relativa conformità, della qual cosa si dà debitamente atto;

(e) le copie dei verbali di cui alle lettere (c) e (d) sono trasmesse nel più breve tempo possibile attraverso le Autorità Centrali.

11. Lo Stato Richiesto può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle previste in precedenza, ivi compresa l'effettuazione di riconoscimento di persone e cose, nonché di confronti.

Articolo 17
Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici

Su richiesta dell'Autorità Competente dello Stato Richiedente, quella dello Stato Richiesto:

a) fornisce copie di documenti ufficiali, registri o informazioni accessibili al pubblico;

b) può fornire copie di documenti ufficiali, registri o informazioni non accessibili al pubblico, nelle stesse condizioni in cui tali documenti andrebbero forniti alle autorità dello Stato Richiesto. Se l'assistenza prevista in questa lettera è rifiutata, l'Autorità Competente dello Stato Richiesto non è obbligata a motivare il rifiuto.

Articolo 18
Produzione di Documenti, Atti e Beni

1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui all'articolo 17, lo Stato Richiesto può trasmetterne copie autenticate. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.

2. Laddove ciò non contrasti con la legislazione interna dello Stato Richiesto, i documenti da trasmettere allo Stato Richiedente in conformità al presente articolo, devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo Stato Richiedente.
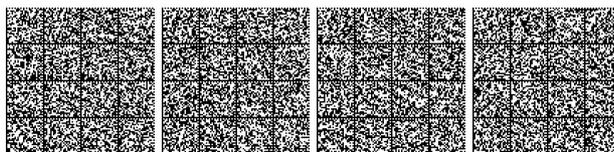
3. Gli originali dei documenti e i beni trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti allo Stato Richiesto nel minor tempo possibile, salvo che lo Stato Richiesto, su richiesta del Richiedente, consenta il contrario. I beni devono essere restituiti in condizioni di conservazione analoghe a quelle riscontrate al momento del loro invio.

Articolo 19
Perquisizioni, Sequestri e Confische

1. Lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, adotta le misure necessarie per acquisire informazioni relativamente al fatto che nel suo territorio si trovino o meno beni, strumenti o frutti del reato, e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle sue indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi beni, strumenti o frutti del reato.

2. Una volta rintracciati i beni, strumenti o frutti del reato ai sensi del paragrafo 1, lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione interna al fine di congelare, sequestrare o confiscare tali beni, strumenti o frutti, in conformità all'articolo 7 e fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente Trattato.

3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto gli trasferisce, in tutto o in parte, i beni, strumenti o frutti del reato ovvero le somme conseguite tramite la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno tra loro concordate.

4. Nell'applicare il presente articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi in buona fede su tali beni, strumenti o frutti del reato.

Articolo 20
Segreto Bancario

Quando esistono fondati motivi a giudizio dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto non può invocare il segreto bancario per rifiutare la cooperazione giudiziaria richiesta ai sensi del presente Trattato.

Articolo 21
Specificità dell'Assistenza

Lo Stato Richiedente non può utilizzare le informazioni o le prove acquisite in virtù di una richiesta di assistenza presentata ai sensi del presente Trattato in un procedimento diverso da quello nel quale sono state richieste, salvo previo consenso dello Stato Richiesto.

Articolo 22
Compatibilità con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza

1. Le disposizioni del presente Trattato non impediscono agli Stati Parti di cooperare nella materia regolata dallo stesso in conformità agli altri Trattati dei quali entrambi siano parte.

2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici.

3. La previsione del paragrafo 2 comprende la possibile costituzione di squadre investigative comuni al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che interessino uno o entrambi gli Stati. La proposta di costituzione di una squadra investigativa comune contiene gli obiettivi, la sua composizione suggerita e le modalità di svolgimento delle attività investigative programmate.

Articolo 23
Richiesta di Informazioni su Procedimenti Penali

Lo Stato Richiesto trasmette, su richiesta dello Stato Richiedente e ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti delle persone per le quali si chiedono le informazioni.

Articolo 24
Scambio di Informazioni sulla Legislazione

Gli Stati si scambiano, su richiesta di uno di loro, informazioni sulla propria rispettiva legislazione.

Articolo 25
Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali

1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve accompagnarla con le informazioni supplementari chieste dallo Stato Richiedente.

2. I certificati penali chiesti dall'Autorità Competente dello Stato Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorità Competenti dello Stato Richiesto.

Articolo 26
Esclusione di Legalizzazione e Formalità Analoghe

Gli atti e i documenti forniti in conformità al presente Trattato sono esenti dai requisiti di legalizzazione, *apostille*, certificazione, autenticazione o qualunque altra analoga formalità.

Articolo 27
Riservatezza

1. Lo Stato Richiesto attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, se così richiesto dallo Stato Richiedente. Quando la richiesta non può essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente, il quale decide se la richiesta debba comunque avere esecuzione.
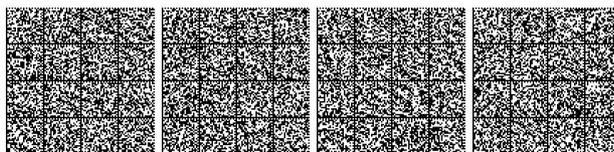
2. Lo Stato Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dallo Stato Richiesto, se così richiesto da quest'ultimo.

Articolo 28
Spese

1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese che l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria comporta. Tuttavia, sono a carico dello Stato Richiedente:

(a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui al paragrafo 3 dell'articolo 8;

(b) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'articolo 12;

(c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'articolo 14;

(d) le spese per le finalità di cui all'articolo 15;

(e) le spese e gli onorari spettanti ai periti;

(f) le spese e gli onorari per la traduzione, l'interpretariato e la trascrizione;

(g) le spese di trasferimento, custodia, consegna e restituzione del bene sequestrato.

2. Le spese collegate alla videoconferenza sono a carico di ogni Stato in relazione all'attività svolta nel suo territorio, fatto salvo quanto previsto nella lettera (f) del paragrafo precedente.

3. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta deve avere esecuzione.

Articolo 29
Soluzione di Controversie

1. Le Autorità Centrali, su proposta di una di esse, si consulteranno sulle questioni di interpretazione o applicazione del presente Trattato.

2. Qualsiasi controversia che emerga nell'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Trattato sarà risolta per via diplomatica o mediante i mezzi pacifici di soluzione delle controversie ammessi e accettati dal Diritto Internazionale.

Articolo 30
Entrata in Vigore, Modifica e Denuncia

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, tramite via diplomatica, l'espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della sua ricezione. Le procedure iniziate precedentemente all'efficacia della denuncia continueranno a essere regolate dalle disposizioni del presente Trattato.

4. Il presente Trattato si applicherà a ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche quando i reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, firmano il presente Trattato.

FATTO a Montevideo, il giorno 1° del mese di marzo 2019 dell'anno ______, in due originali ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per la
Repubblica Italiana

Per la
Repubblica Orientale dell'Uruguay

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 3241)

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio (Governo Draghi-I) il 29 luglio 2021.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 9 settembre 2021, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 6 e il 27 ottobre 2021.

Esaminato in Aula il 6 dicembre 2021 e approvato il 10 dicembre 2021.

Senato della Repubblica: (atto n. 2472)

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 19 gennaio 2022, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l'8 febbraio 2022 e il 5 aprile 2022.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 6 aprile 2022.

22G00051

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 23 marzo 2022.

Definizione dei compensi spettanti ai componenti del Comitato ETS, ivi inclusi i gettoni di presenza e i rimborsi per le spese di missione.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», ridefinendone le competenze;

Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»;

Considerato che l'art. 4, comma 1 del citato decreto legislativo n. 47/2020 stabilisce che l'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto è il Comitato ETS;

Considerato che il comma 12 del citato art. 4 prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti il Comitato ETS;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 30 luglio 2021, recante «Modalità di funzionamento del Comitato ETS e della Segreteria tecnica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 10 dicembre 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2016, n. 209, recante «Modalità di corresponsione e determinazione dei rimborsi spese ai componenti del Comitato ETS»;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, espresso con nota del 23 febbraio 2022;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso con nota dell'8 febbraio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il presente decreto disciplina i compensi spettanti ai componenti del Comitato ETS, ivi inclusi i gettoni di presenza e i rimborsi per le spese di missione.

2. I compensi sono corrisposti, su base annua, secondo gli importi di cui alla tabella 1 dell'allegato al presente decreto.

3. Per la partecipazione a ciascuna delle riunioni, ai componenti il Comitato ETS è riconosciuto un gettone di presenza secondo gli importi di cui alla tabella 2 dell'allegato al presente decreto. I gettoni di presenza di cui al primo periodo sono riconosciuti per un limite massimo di ventiquattro riunioni all'anno. L'importo del gettone di presenza è determinato in misura pari al sessantacinque per cento del compenso percepito da ciascun profilo per una intera giornata di lavoro, applicando un calcolo di tipo proporzionale basato sulla durata media di una riunione.

4. I compensi e i gettoni di presenza si intendono al lordo di ogni ritenuta previdenziale, assistenziale ed erariale.

5. Ai componenti il Comitato ETS che, in assenza di giustificato motivo, non partecipano a una o più riunioni validamente convocate, si applica, in relazione a ciascuna riunione, una decurtazione del compenso annuo di cui alla tabella I dell'allegato al presente decreto pari a centocinquanta euro per il presidente e a cento euro per il singolo componente. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancata partecipazione a una o più riunioni eccedenti il numero massimo per il riconoscimento dei gettoni di presenza ai sensi del comma 3.

Art. 2.

Rimborsi spese di missione

1. Ai componenti il Comitato ETS appartenenti o meno ai ruoli della pubblica amministrazione che vengono inviati dal Comitato medesimo in missione in Italia o all'estero, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi per il personale dirigenziale e non dirigenziale della pubblica amministrazione.

2. I rimborsi sono riconosciuti per le spese effettivamente sostenute e dimostrate con adeguata documentazione giustificativa.

Art. 3.

Copertura economica

1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari all'ammontare economico annuo di cui alla tabella 3 dell'allegato al presente decreto, sono destinati preliminarmente i proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di tonnellate di CO_2 ai sensi dell'art. 23, comma 7, lettera *n)*, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di costituzione del Comitato ETS ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 30 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 10 dicembre 2021.

2. A decorrere della medesima data di cui al comma 1, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2016, n. 209, recante «Modalità di corresponsione e determinazione dei rimborsi spese ai componenti del Comitato ETS» è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2022

Il Ministro
della transazione ecologica
CINGOLANI

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro
dello sviluppo economico
GIORGETTI

Allegato

Tabella 1

Profilo	Fascia economica	Compenso per giornata/persona (Euro)	Numero giornate/mese	Mesi/annui	Compenso annuo (Euro)
Presidente	A	400,00 €	5	12	24.000,00 €
Vice Presidente	B	300,00 €	4	12	14.400,00 €
Componente con diritto di voto	C	250,00 €	3	12	9.000,00 €
Componente senza diritto di voto	D	200,00 €	2	12	4.800,00 €

In esito agli aspetti menzionati al comma 2 del decreto si è calcolato che la media delle giornate/mese corrispondente ai profili individuati è la seguente:

- Profilo A – Presidente, n. 5 giornate/mese;
- Profilo B – Vice Presidente, n. 4 giornate/mese;
- Profilo C – Componente con diritto di voto, n. 3 giornate/mese;
- Profilo D – Componente senza diritto di voto, n. 2 giornate/mese.

Tabella 2

n.	Profilo	Fascia economica	Costo Gettoni di presenza
1	I - Presidente	A	**260,00 €**
1	II - Vice Presidente	B	**195,00 €**
8	III - Componente con diritto di voto	C	**162,50 €**
5	IV - Componente senza diritto di voto	D	**130,00 €**

Tabella 3

n.	Profilo	Fascia economica	Compenso per gg/uomo	Numero gg/mese	Compenso annuo	Costi totali compensi	Costo Gettoni di presenza	Costo annuo gettoni di presenza	Rimborsi spese annuo	Totale generale annuo
1	I - Presidente	A	400,00 €	5	24.000,00 €	24.000,00 €	260,00 €	6.240,00 €	x1	
1	II - Vice Presidente	B	300,00 €	4	14.400,00 €	14.400,00 €	195,00 €	4.680,00 €	x2	
8	III - Componente con diritto di voto	C	250,00 €	3	9.000,00 €	72.000,00 €	162,50 €	31.200,00 €	x3	
5	IV - Componente senza diritto di voto	D	200,00 €	2	4.800,00 €	24.000,00 €	130,00 €	15.600,00 €	x4	
						134.400,00 €		57.720,00 €	20.000,00 €	212.120,00 €

22A02767

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 25 febbraio 2022.

Aggiornamento del decreto 21 novembre 2017 - Carta di libera circolazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto l'art. 51, comma 4, lettera c-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante testo unico delle imposte sui redditi, secondo cui «…per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione…»;

Tenuto conto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 novembre 2017, n. 545, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nella Serie generale n. 41 del 19 febbraio 2018, predisposto con riferimento al Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti relativo agli anni 2015 e 2016, con il quale ai fini della determinazione in denaro della componente del reddito da lavoro dipendente da assoggettare a tassazione, percepito sotto forma di concessione gratuita di viaggio dai dipendenti del settore ferroviario, si prevede l'applicazione dell'importo corrispondente al ricavo da traffico medio per viaggiatori-chilometro pari a euro 0,072;

Considerato che il Conto nazionale delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2019 – 2020, alla Tab. IV.1.3 – Traffico ferroviario viaggiatori e merci sul territorio nazionale - Anni 2001, 2005, 2010, 2015-2019, riporta quale ricavo da traffico medio per viaggiatori-chilometro, con riferimento al 2019, un valore pari a euro 0,079;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del suddetto decreto 21 novembre 2017, n. 545;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della determinazione in denaro della componente del reddito da lavoro dipendente, percepito sotto forma di concessione gratuita dai dipendenti del settore ferroviario, si applica l'importo corrispondente al ricavo da traffico medio per viaggiatore-chilometro pari a euro 0,079, come desunto dal Conto nazionale delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2019-2020, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 chilometri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.

Roma, 25 febbraio 2022

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

22A02761

DECRETO 2 maggio 2022.

Disposizioni di attuazione del decreto 4 novembre 2021, recante i criteri e le modalità per l'erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Visto l'art. 85, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 433 del 4 novembre 2021 (nel seguito «Decreto attuativo»), registrato dalla Corte dei conti al n. 2489 in data 22 novembre 2021 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 del 6 dicembre 2021, con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei ristori per l'acquisto di autobus effettuati dalle imprese esercenti servizi di trasporto di persone su strada non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in particolare esercenti servizi di noleggio con conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e i servizi di linea, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2022, n. 78, con il quale sono state apportate alcune integrazioni al citato decreto attuativo al fine di consentire alle imprese di produrre l'istanza per ricevere il ristoro di rate scadute prima di produrre la quietanza di pagamento delle medesime;
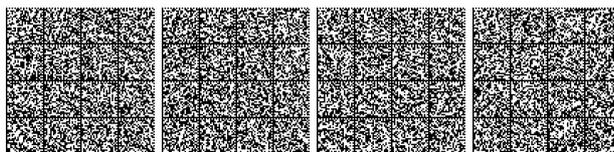
Vista la decisione C(2021) 7425, con la quale la Commissione UE ha autorizzato gli aiuti di cui alla misura in parola, prevista dal decreto attuativo;

Vista la decisione C(2022) 2018 del 28 marzo 2022, con la quale la Commissione UE ha autorizzato gli aiuti di cui alla misura in parola, prevista dal decreto n. 433 del 4 novembre 2021, alla luce della sesta modifica del TF;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», di seguito «Codice Antimafia»;

Visto l'art. 3, comma 3, del suddetto decreto attuativo a norma del quale la disciplina delle fasi procedimentali unitamente alle modalità di presentazione delle domande e della documentazione a supporto è rimessa ad apposito decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto attuativo la società Consap S.p.a. è stata individuata quale soggetto gestore della misura;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente decreto individuano le modalità di attuazione del decreto interministeriale (MIMS-MEF) n. 433 del 4 novembre 2021, recante i criteri e le modalità per l'erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile, a favore delle imprese di trasporto di persone su strada non soggetti a obblighi di servizio pubblico, avuto riguardo alla modalità di presentazione delle domande di ammissione, alla fase dell'istruttoria procedimentale delle stesse, alla modalità di comunicazione degli importi erogabili, rientranti tra le risorse, pari a 20 milioni di euro, di cui all'art. 85, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e a 50 milioni di euro, di cui all'art. 1, commi 113-117, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 2.

Ripartizione delle risorse

1. Il ristoro è relativo alle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 effettuati a partire dal 1° gennaio 2018.

2. Le risorse stanziate per la misura sono:

a) cinquanta milioni di euro, destinati alle imprese che hanno eseguito gli acquisti di cui al comma 1, ed hanno adibito detti autobus al servizio di noleggio con conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;

b) venti milioni di euro, per gli acquisti di autobus di cui al comma 1, da parte di imprese esercenti i servizi di linea effettuati mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

3. Ai fini del presente decreto, sono imprese esercenti servizi di linea effettuati mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico di cui al comma 2, lettera *b)*, quelle che sono autorizzate a svolgere detti servizi rivestendo qualsiasi ruolo, quali a titolo di esempio di titolare, associata, *sub* affidataria o *sub* appaltataria, in base alle autorizzazioni:

i. rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

ii. rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073;

iii. rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

4. L'importo del ristoro per le imprese di cui al comma 2, lettera *a)*, ai sensi dell'art. 1, comma 116, legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascun autobus acquistato, ha il seguente limite:

- 20.000,00 euro per autobus di categoria M2;
- 40.000,00 euro per autobus di categoria M3.

5. Salvo quanto previsto al comma 6 e quanto dovuto a Consap S.p.a., quale soggetto gestore dell'attività istruttoria della misura di cui al presente decreto, il ristoro è erogabile a ciascuna impresa richiedente, fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascun fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2.

6. Qualora, al termine delle attività istruttorie, le risorse finanziarie disponibili per ciascun fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, siano inferiori all'ammontare complessivo rispettivamente richiesto, l'importo da erogare è proporzionalmente ridotto per ciascuna impresa richiedente. Il ristoro erogabile è individuato in due piani di riparto approvati dalla direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.

7. Il ristoro complessivo erogato a ciascuna impresa, previsto per ciascuna misura di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, non può superare l'importo di due milioni e trecentomila euro e, salve le eccezioni di cui alla lettera *c)* della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione C (2020) 1863, può essere concesso a condizione che l'impresa richiedente alla data del 31 dicembre 2019 non fosse già in difficoltà.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per il contributo è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica in caso di dichiarazioni mendaci.

2. La domanda è inoltrata esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma https://contributoacquistiautobus.consap.it - compilando l'apposito *format online*, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e non oltre le ore 23,59 del 29 maggio 2022. Non saranno ammesse domande presentate oltre tale termine ed al di fuori del canale *web* della piattaforma.

3. La domanda è presentata dal rappresentante legale dell'impresa e contiene, in particolare, le seguenti informazioni, come meglio indicate negli allegati al presente decreto 1A (fondo di cui all'art. 2 comma 2 lettera *a)* e 1B (fondo di cui all'art. 2 comma 2 lettera *b)*:

i. i dati identificativi dell'impresa e il numero di iscrizione al REN;

ii. la targa del veicolo acquistato dal 1° gennaio 2018 e la data di iscrizione dello stesso al Pubblico registro automobilistico (PRA);

iii. l'importo richiesto a titolo di ristoro, corrispondente all'ammontare complessivo delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, risultanti dalla documentazione di cui al comma 4, lettera *a)*, afferenti l'acquisto di ciascun autobus;

iv. l'IBAN del conto corrente intestato o cointestato all'impresa richiedente il contributo, così come precisato all'art. 4, comma 8;

v. che l'impresa non presentava alla data del 31 dicembre 2019 le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 (il ristoro può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19, ai sensi della comunicazione della Commissione C (2020) 1863 e successive modificazioni ed integrazioni – lettera *c)* sezione 3.1);

vi. di non aver prodotto altra domanda per il ristoro delle medesime rate o canoni;

vii. per il fondo di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, che l'uso a favore di terzi in servizio di noleggio con conducente a cui è adibito l'autobus, risulta dalla carta di circolazione, seppure provvisoria, o dal documento unico di circolazione (DUC);

viii. per il fondo di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, di essere in possesso di almeno uno dei titoli autorizzativi indicati al comma 3 del medesimo art. 2.

4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) il piano di ammortamento originario del finanziamento o del leasing finanziario per ciascun autobus acquistato, in vigore nel periodo 23 febbraio – 31 dicembre 2020;

b) fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, comma 9, le quietanze di pagamento delle rate o dei canoni di leasing o finanziamento, aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 oppure l'attestazione bancaria o della società locatrice, relativa all'ipotesi in cui l'impresa si sia avvalsa, per ciascuna rata o canone di cui si chiede il ristoro, delle facoltà di cui alle disposizioni individuate dall'art. 3-*bis* del decreto attuativo, oppure di accordi intervenuti direttamente tra l'impresa e predetti soggetti;

c) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal rappresentante legale dell'impresa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, secondo l'allegato 2 al presente decreto;

d) nel caso in cui la misura del contributo richiesto sia superiore a 150.000 euro, le dichiarazioni sostitutive rilasciate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in merito alla non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, secondo gli allegati 3A e 3B al presente decreto;

5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede ad acquisire l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

6. A pena di inammissibilità, la domanda di cui al comma 1 è firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa e inoltrata online sulla piattaforma https://contributoacquistiautobus.consap.it - completa degli allegati indicati al precedente comma 4.

Art. 4.

Istruttoria della domanda ed erogazione del contributo

1. L'istruttoria della domanda è svolta da Consap S.p.a., quale soggetto gestore individuato dall'amministrazione responsabile della misura, e si fonda esclusivamente su quanto in essa riportato ai sensi dell'art. 3, nonché sulle verifiche effettuate sul registro nazionale degli aiuti di Stato nel rispetto dei limiti di cui al comma 7 dell'art. 2.

2. È fatta salva la facoltà del gestore di chiedere chiarimenti e integrazioni anche documentali tramite apposita comunicazione all'indirizzo *pec* indicato dall'impresa richiedente. L'impresa entro dieci giorni dalla richiesta fornisce gli elementi di chiarimento. Decorso inutilmente tale termine la domanda è rigettata con esito negativo.

3. Il gestore sottopone gli esiti delle istruttorie alla commissione di cui all'art. 4 comma 3 del decreto attuativo per la relativa validazione.

4. L'esito delle istruttorie è comunicato dal gestore alle imprese richiedenti tramite apposita comunicazione all'indirizzo *pec* indicato nell'istanza.

5. Concluse le attività istruttorie, il gestore redige l'elenco dei beneficiari con l'indicazione dell'importo del contributo erogabile, fermo quanto previsto all'art. 2, comma 6 del presente decreto.

6. La commissione approva il riparto dei due fondi ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto attuativo.

7. Il direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto approva i riparti di cui al comma 6, e dispone di procedere alla relativa pubblicazione nelle pagine *web* dedicate all'autotrasporto del sito istituzionale www.mit.gov.it

8. Il contributo è erogato dal gestore con bonifico bancario all'IBAN indicato dall'impresa nell'istanza. L'IBAN deve essere di 27 caratteri secondo il formato *standard* italiano. Non sono consentiti IBAN relativi a libretti postali e a carte ricaricabili LIS. In caso di conto cointestato è necessario indicare tutti gli intestatari.

9. Ai fini dell'erogazione del contributo, le imprese che si sono avvalse delle facoltà previste dalle norme di cui all'art. 3-*bis* del decreto attuativo nonché a seguito di accordi intervenuti direttamente con la banca o la società locatrice, producono tramite la Piattaforma, entro il 31 dicembre 2022, le quietanze delle rate e dei canoni pagati, pena la revoca della concessione ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 2 del decreto attuativo.

Art. 5.

Verifiche e controlli

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, alla revoca del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 4, comma 7, nonché di ordinarne la restituzione all'entrata del bilancio dello Stato qualora emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

Art. 6.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto direttoriale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e entra in vigore il giorno successivo.

Roma, 2 maggio 2022

Il direttore generale: DI SANTO

Allegato n. 1A

RICHIESTA DI RISTORO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 113, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 433 DEL 4 NOVEMBRE 2021 E S.M.I.

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il/La sottoscritto/a __________ (codice fiscale __________), nella qualità di titolare o legale rappresentante dell'Impresa __________, con sede legale in __________, prov. __________ regione __________ cap __________ indirizzo __________, partita IVA __________ codice fiscale __________, E-Mail/PEC __________, codice ATECO __________ iscritta al REN, con autorizzazione all'esercizio attiva, al n. __________,

CHIEDE

il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing finanziario con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisti, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, dei seguenti autoveicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3, fermi i limiti di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto interministeriale di attuazione n. 433/2021 e s.m.i.:

Targa	Data iscrizione al PRA	Categoria	Identificativo contratto di finanziamento o di locazione finanziaria	Numero delle rate con scadenza nel suddetto periodo, per lo specifico contratto di finanziamento o di locazione finanziaria (*)	importo complessivo delle rate con scadenza nel suddetto periodo, per lo specifico contratto di finanziamento o di locazione finanziaria (**)	Quota percentuale (%) del finanziamento o della locazione finanziaria destinata all'acquisto del veicolo

(*) indicare il numero delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing finanziario con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 quali risultano dal piano di ammortamento originario
(**) indicare la somma degli importi delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing finanziario con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 quali risultano dal piano di ammortamento originario

L'importo complessivo delle rate con scadenza nel suddetto periodo, per tutti i finanziamenti, è pari ad euro __________.

A tale fine, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R.

DICHIARA

- ☐ di non aver prodotto altra domanda per il ristoro delle medesime rate oggetto della presente istanza;
- ☐ che gli autoveicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 oggetto dei contratti di acquisto, a cui afferiscono le rate di cui sopra, sono immatricolati in uso di terzi - servizio di noleggio con conducente;
- ☐ che l'importo indicato corrisponde alla somma delle rate con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 risultante dal piano di ammortamento originario per ciascun finanziamento;
- ☐ che il predetto importo corrisponde alla somma delle rate la cui scadenza, compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, è stata ridefinita per effetto della moratoria ex art. 56 del Decreto Legge17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, oppure per effetto dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 4 oppure per accordi intervenuti direttamente con la Banca finanziatrice o la società locatrice;

- ☐ che l'impresa, ai sensi della sezione 3.1, punto 22, lett. c.) della comunicazione della Commissione UE (C/2020/1873), non si trovava in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019;
- ☐ in deroga a quanto precede, pur risultando già in difficoltà al 31 dicembre 2019, che l'impresa rientra tra le microimprese o tra le piccole imprese (ai sensi dell'allegato 1 del regolamento generale di esenzione per categoria), a condizione però che, al momento della concessione dell'aiuto: (i) non sia soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale; (ii) non abbia ricevuto aiuti per il salvataggio (o se del caso, li abbia rimborsati o abbia revocato la relativa garanzia); e (iii) non abbia ricevuto aiuti per la ristrutturazione (oppure, pur avendoli ricevuti, non sia più soggetta a un piano di ristrutturazione).

PRENDE ATTO CHE:

- il ristoro richiesto è cumulabile, conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 e s.m.i., con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le relative norme in materia;
- il ristoro erogabile non potrà in ogni caso superare la soglia di euro 2.300.000, oltre la quale viene in rilievo l'obbligo di notifica individuale alla Commissione europea di eventuali aiuti, la cui compatibilità dovrà essere oggetto di decisione, in pendenza della quale sarà vigente la condizione sospensiva di cui all'art. 108 (3) TFUE.

Al fine di ricevere il contributo richiesto, quale risulterà dall'istruttoria svolta dall'Amministrazione responsabile, il sottoscritto comunica il seguente IBAN __________ intestato a __________.

Allegati

- ☐ contratto di finanziamento originario, vigente nel periodo 23 febbraio - 31 dicembre 2020 (numero allegati: __________)
- ☐ piano di ammortamento del predetto finanziamento (numero allegati: __________)
- ☐ quietanze delle rate pagate con scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 (numero allegati: __________)
- ☐ documentazione della banca finanziatrice o della società locatrice, relativa all'ipotesi in cui l'impresa si sia avvalsa, per ciascuna rata o canone di cui si chiede il ristoro, delle facoltà di cui alle disposizioni individuate dall'art.3-bis del decreto attuativo, oppure di accordi intervenuti direttamente tra l'impresa e i predetti soggetti (numero allegati: __________)
- ☐ dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010 - all. n. 2 al decreto direttoriale)
- ☐ dichiarazione/i sostitutiva/e antimafia (Decreto legislativo n. 159/2011) per richiesta di contributo superiore ad euro 150.000 (all. nn. 3A e 3B al decreto direttoriale - numero allegati: __________)

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e autorizza il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili al trattamento dei dati conferiti per le finalità riportate nell'informativa medesima.

Il Titolare, legale Rappresentante

[Firmato digitalmente mediante apposizione della firma nel file scaricato dalla Piattaforma in formato pdf]

Allegato n. 1B

RICHIESTA DI RISTORO AI SENSI DELL'ART. 85, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 433 DEL 4 NOVEMBRE 2021 E S.M.I.

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 4 6 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il/La sottoscritto/a __________ (codice fiscale __________), nella qualità di titolare o legale rappresentante dell'Impresa __________, con sede legale in __________, prov. __________ regione __________ cap __________ indirizzo __________, partita IVA __________ codice fiscale __________, E-Mail/PEC __________, codice ATECO __________ iscritta al REN, con autorizzazione all'esercizio attiva, al n. __________, esercente attività di trasporto di passeggeri con autobus svolta alternativamente, ai sensi:

- ☐ del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, con autorizzazione n. __________ rilasciata il __________ dall'UMC di __________;
- ☐ del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, sulla base di autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n. __________ rilasciata il __________;
- ☐ delle norme regionali in attuazione del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sulla base di autorizzazione rilasciata da regioni o enti locali, identificata con n. __________ rilasciata da __________.

CHIEDE

il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing finanziario con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisti, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, dei seguenti autoveicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3:

Targa	Data iscrizione al PRA	Categoria	Identificativo contratto di finanziamento o di locazione finanziaria	Numero delle rate con scadenza nel suddetto periodo, per lo specifico contratto di finanziamento o di locazione finanziaria (*)	importo complessivo delle rate con scadenza nel suddetto periodo, per lo specifico contratto di finanziamento o di locazione finanziaria (**)	Quota percentuale (%) del finanziamento o della locazione finanziaria destinata all'acquisto del veicolo

(*) indicare il numero delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing finanziario con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 quali risultano dal piano di ammortamento originario
(**) indicare la somma delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing finanziario con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 quali risultano dal piano di ammortamento originario

L'importo complessivo delle rate con scadenza nel suddetto periodo, per tutti i finanziamenti, è pari ad euro __________.

A tale fine, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R.

DICHIARA

- ☐ di non aver prodotto altra domanda per il ristoro delle medesime rate oggetto della presente istanza;
- ☐ che l'importo indicato corrisponde alla somma delle rate con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 risultante dal piano di ammortamento originario per ciascun finanziamento;
- ☐ che il predetto importo corrisponde alla somma delle rate la cui scadenza, compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, è stata ridefinita per effetto della moratoria ex art. 56 del Decreto Legge17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, oppure per effetto dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile

2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 4 oppure per accordi intervenuti direttamente con la Banca finanziatrice o la società locatrice;

- ☐ che l'impresa, ai sensi della sezione 3.1, punto 22, lett. c.) della comunicazione della Commissione UE (C/2020/1873), non si trovava in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019;
- ☐ in deroga a quanto precede, pur risultando già in difficoltà al 31 dicembre 2019, che l'impresa rientra tra le microimprese o tra le piccole imprese (ai sensi dell'allegato 1 del regolamento generale di esenzione per categoria), a condizione però che, al momento della concessione dell'aiuto: (i) non sia soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale; (ii) non abbia ricevuto aiuti per il salvataggio (o se del caso, li abbia rimborsati o abbia revocato la relativa garanzia); e (iii) non abbia ricevuto aiuti per la ristrutturazione (oppure, pur avendoli ricevuti, non sia più soggetta a un piano di ristrutturazione).

PRENDE ATTO CHE:

- il ristoro richiesto è cumulabile, conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 e s.m.i., con gli aiuti previsti dal regolamento di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le relative norme in materia;
- il ristoro erogabile non potrà in ogni caso superare la soglia di euro 2.300.000, oltre la quale viene in rilievo l'obbligo di notifica individuale alla Commissione europea di eventuali aiuti, la cui compatibilità dovrà essere oggetto di decisione, in pendenza della quale sarà vigente la condizione sospensiva di cui all'art. 108 (3) TFUE.

Al fine di ricevere il contributo richiesto, quale risulterà dall'istruttoria svolta dall'Amministrazione responsabile, il sottoscritto comunica il seguente IBAN __________ intestato a __________.

Allegati

- ☐ contratto di finanziamento originario, vigente nel periodo 23 febbraio - 31 dicembre 2020 (numero allegati: __________)
- ☐ piano di ammortamento del predetto finanziamento (numero allegati: __________)
- ☐ quietanze delle rate pagate con scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 (numero allegati: __________)
- ☐ documentazione della banca finanziatrice o della società locatrice, relativa all'ipotesi in cui l'impresa si sia avvalsa, per ciascuna rata o canone di cui si chiede il ristoro, delle facoltà di cui alle disposizioni individuate dall'art.3-bis del decreto attuativo, oppure di accordi intervenuti direttamente tra l'impresa e i predetti soggetti (numero allegati: __________)
- ☐ dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010 - all. n. 2 al decreto direttoriale)
- ☐ dichiarazione/i sostitutiva/e antimafia (Decreto legislativo n. 159/2011) per richiesta di contributo superiore ad euro 150.000 (all. nn. 3A e 3B al decreto direttoriale - numero allegati: ________)

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e autorizza il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili al trattamento dei dati conferiti per le finalità riportate nell'informativa medesima.

Il Titolare, legale Rappresentante

[Firmato digitalmente mediante apposizione della firma nel file scaricato dalla Piattaforma in formato pdf]

ALL. 2

SU CARTA INTESTATA DELL'IMPRESA

Al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Oggetto: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Il sottoscritto ______________________________, nato a __________ (__) il ____________, nella sua qualità di _________________________ dell'impresa ____________________ con sede legale in ____________________________ (__), via ______________________________, Codice Fiscale ___________________________, Partita Iva ____________________, iscrizione al REN n. _______, con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010,

DICHIARA

a) che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti di provenienza di soggetti pubblici sono:

- ISTITUTO: ____
- INTESTATARIO: ____
- CONTO N____
- IBAN: ____

b) che i nominativi dei delegati ad operare su detto conto sono:

- ____, nato a_______________________________(__), il _________, residente a________________________, in via _____________________n. _____- CF: _______________________________;
- ____, nato a_______________________________(__), il _________, residente a________________________, in via _____________________n. _____- CF: _______________________________;
- ____, nato a_______________________________(__), il _________, residente a________________________, in via _____________________n. _____- CF: _______________________________;
- ____, nato a_______________________________(__), il _________, residente a________________________, in via _____________________n. _____- CF: _______________________________;

c) di comunicare tempestivamente eventuali variazioni;

d) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pena l'immediata risoluzione degli affidamenti/dei contratti in essere, la conseguente segnalazione alla Prefettura e l'applicazione dell'art. 6 della L. 136/2010;

Luogo e data ______________________ Firma digitale o leggibile

____

Si allega documento di riconoscimento

Note esplicative:

- in caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da persona munita di apposita procura;
- la presente comunicazione deve essere fatta entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente bancario o postale dedicato ovvero, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad un rapporto giuridico con un soggetto pubblico;
- sino a che non è avvenuta la presente comunicazione, non è possibile l'utilizzo del conto medesimo per pagamenti relativi all'aiuto di Stato richiesto;
- l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta, a carico dell'inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 136/2010;
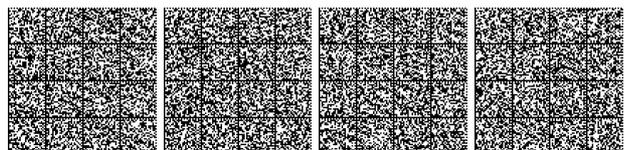
All. 3A

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICHE AI SENSI DELL'ART. 85 D.LGS 159/2011

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato a ______________ il ______________ (codice fiscale ______________), residente in ______________________________, nella qualità di titolare o legale rappresentante dell'Impresa ______________________________, con sede legale in ______________, prov. ____ regione ______________ cap ______ indirizzo ______________________, partita IVA ______________ codice fiscale ______________, iscrizione al REN n. ________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA,

ai fini dell'acquisizione dell'informazione antimafia, i seguenti nominativi, comprensivi del medesimo dichiarante, dei soggetti che ricoprono le funzioni di cui all'articolo 85 del Codice Antimafia e dei quali sono trasmesse le rispettive dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia, riguardanti altresì i loro familiari conviventi:

1) ______________________________ nato a ______________________

(nome/cognome) *(comune/provincia)*

il ____________ c.f. ________________ residente a ______________________

(data) *(codice fiscale)* *(comune/provincia di residenza)*

nella qualità di ____

(carica/funzione)

2) ______________________________ nato a ______________________

(nome/cognome) *(comune/provincia)*

il ____________ c.f. ________________ residente a ______________________

(data) *(codice fiscale)* *(comune/provincia di residenza)*

nella qualità di ____
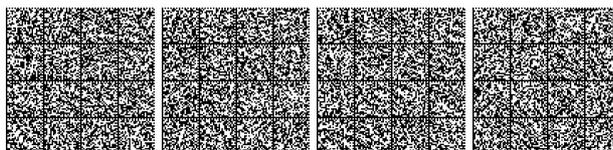
(carica/funzione)

3) ______________________________ nato a ______________________

(nome/cognome) *(comune/provincia)*

il ____________ c.f. ________________ residente a ____________________

(data) *(codice fiscale)* *(comune/provincia di residenza)*

nella qualità di ____

(carica/funzione)

4) ______________________________ nato a ______________________

(nome/cognome) *(comune/provincia)*

il ____________ c.f. ________________ residente a ____________________

(data) *(codice fiscale)* *(comune/provincia di residenza)*

nella qualità di ____

(carica/funzione)

5) ______________________________ nato a ______________________

(nome/cognome) *(comune/provincia)*

il ____________ c.f. ________________ residente a ____________________

(data) *(codice fiscale)* *(comune/provincia di residenza)*

nella qualità di ____

(carica/funzione)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA Firma del dichiarante

______________ ____________________

Si allega documento di riconoscimento

* in caso di insufficienza delle righe predisposte aggiungere altri fogli, in tale caso la data e la firma dovranno essere apposti sull'ultimo foglio e su ciascuno dei precedenti fogli dovrà essere apposta la sigla a margine.

All. 3B

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI DIVIETO, DI DECADENZA O DI SOSPENSIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO 67 DEL D.LGS. N. 159/11

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato a ____________ il ____________ (codice fiscale ________________), residente in ______________________, nella qualità di ______________________ dell'Impresa ______________________, con sede legale in ______________________, prov. ______ regione ______________________ cap ______ indirizzo ______________________, partita IVA ________________ codice fiscale ________________, iscrizione REN n. ______

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159;
- che nei confronti dei seguenti familiari maggiorenni conviventi non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159:

1) ________________________________ nato a ________________________
(nome/cognome) *(comune/provincia)*
il ____________ c.f. ________________ residente a ________________________
(data) *(codice fiscale)* *(comune/provincia di residenza)*

2) ________________________________ nato a ________________________
(nome/cognome) *(comune/provincia)*
il ____________ c.f. ________________ residente a ________________________
(data) *(codice fiscale)* *(comune/provincia di residenza)*

3) ________________________________ nato a ________________________
(nome/cognome) *(comune/provincia)*
il ____________ c.f. ________________ residente a ________________________
(data) *(codice fiscale)* *(comune/provincia di residenza)*

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA Firma del dichiarante

________________ ________________________

Si allega documento di riconoscimento

22A02766

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 marzo 2022.

Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e successive modificazioni, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e successive modificazioni, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, e in particolare l'art. 17 «Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'art. 10-*ter*, riguardante il «Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune», come modificato da ultimo dall'art. 68, commi 13 e 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, concernente «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020, dell'8 maggio 2020, del 29 giugno 2020, del 13 ottobre 2020, del 28 gennaio 2021 e del 18 novembre 2021, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020, C 164 del 13 maggio 2020, C 218 del 2 luglio 2020, C 340 I del 13 ottobre 2020, C 34 del 1° febbraio 2021 e C 473 del 24 novembre 2021;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 165 del 18 luglio 2018, avente ad oggetto
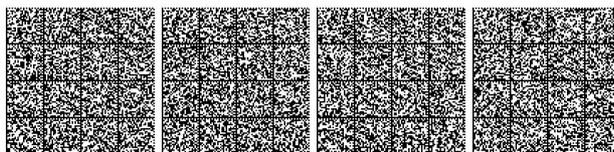
«Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;

Visto il decreto dei Capi Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale e delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica 13 luglio 2021, prot. n. 321361, concernente «Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni»;

Considerate le difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dal perdurare della pandemia di COVID-19 e dalle gravi perturbazioni del mercato delle materie prime e dell'energia con conseguente aumento dei fattori di costi variabili della produzione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli aiuti connessi all'anticipazione possono essere concessi, in base al comma 2, in regime *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, o, in alternativa, in base al comma 2-*bis*, nell'ambito del sopracitato «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» nel periodo di vigenza dello stesso «Quadro»;

Considerato che le misure previste dal sopracitato «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», con la VI modifica del 18 novembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 473 del 24 novembre 2021, sono state prorogate fino al 30 giugno 2022 dalla Commissione, che ha ritenuto probabile che non sia necessaria un'ulteriore proroga oltre il 30 giugno 2022 delle misure di cui alle sezioni da 3.1 a 3.12;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dal comma 2, dell'art. 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, consentendo agli organismi pagatori di dar corso all'anticipazione ivi prevista;

Ritenuto, in caso di ulteriore proroga della misura 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, come modificato da ultimo dall'art. 68, comma 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, consentendo agli organismi pagatori di dar corso all'anticipazione ivi prevista;

Ritenuto che occorre definire un livello minimo del finanziamento, erogabile a titolo di anticipazione da correlare all'attività d'impresa, la cui entità dovrà essere superiore a euro 900,00;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 16 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 10-*ter*, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori riconosciuti possono concedere un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013. L'anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 citata in premessa. L'anticipazione così concessa non comporta elementi di aiuto di Stato.

2. Gli interessi da corrispondere sulle anticipazioni di cui al comma 1 e al comma 3 del presente articolo sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce, rispettivamente, aiuto di Stato nell'ambito del regime *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 o aiuto di Stato notificato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» citata in premessa.

3. In caso di ulteriore proroga della misura 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» richiamato nelle premesse, in alternativa al comma 2 dell'art. 10-*ter*, decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori riconosciuti possono concedere un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, ai sensi dell'art. 10-*ter*, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

Art. 2.

Modalità di attivazione

1. Ai sensi dell'art. 10-*ter*, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori fanno fronte all'erogazione dell'anticipazione attraverso movimenti sulla liquidità messa a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'organismo pagatore concede, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, entro il 31 luglio 2022, una sovvenzione di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata, determinata ai sen-

si dell'art. 4, comma 2, per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo e attualizzati con il metodo indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 citata in premessa.
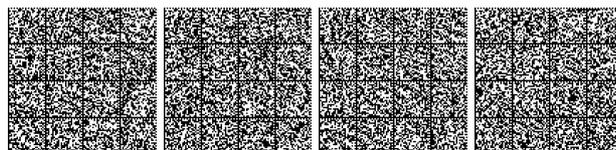
3. Il valore della sovvenzione di cui al comma 2 non eccede:

il massimale previsto dall'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013;

ovvero, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, il massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli al punto 23 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», tenuto conto di eventuali importi erogati ai sensi del medesimo Quadro temporaneo anche nell'anno 2020 e 2021.

4. Gli organismi pagatori che attivano l'aiuto sono tenuti alle verifiche ed agli adempimenti di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 3.

Modalità di compensazione dell'anticipazione

1. La compensazione dell'anticipazione erogata è operata a partire dal 16 ottobre 2022, mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2022.

Art. 4.

Soggetti beneficiari e base di calcolo

1. Le anticipazioni e le sovvenzioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono concesse agli agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 che presentano una domanda unica nel 2022 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. L'importo dell'anticipazione è stabilito in misura pari al 70 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013, considerando le misure per le quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data di scadenza definita all'art. 2, comma 2, del presente provvedimento.

3. Sono altresì escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica con attività di pascolamento, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'anticipazione non è possibile effettuare gli specifici controlli.

4. L'anticipazione è concessa qualora l'importo, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 2, risulti superiore a 900,00 euro.

5. La concessione dell'anticipazione al cedente titoli rende inefficaci le domande di trasferimento presentate successivamente a tale data e comunque sino alla sua compensazione.

Art. 5.

Casi di esclusione

1. Sono esclusi dall'anticipazione:

a) i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'organismo pagatore;

b) i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti adottati dall'organismo pagatore;

c) i soggetti che già beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli organismi pagatori con gli istituti bancari;

d) i soggetti cedenti titoli il cui trasferimento non è perfezionato alla data di concessione dell'anticipazione.

2. Inoltre, per quanto riguarda gli aiuti concessi:

ai sensi del *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, devono essere rispettate le condizioni di cui all'art. 1 «Campo d'applicazione» del medesimo regolamento;

ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», sono escluse le aziende in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del medesimo «Quadro temporaneo».

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. Le domande di anticipazione e sovvenzione di cui all'art. 1 sono presentate entro il termine di presentazione della domanda unica con le modalità stabilite dall'organismo pagatore competente.

Art. 7.

Cumulo

1. Gli aiuti concessi in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi ai sensi di altri regimi autorizzati in virtù della comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», citata in premessa, nel rispetto di quanto disposto dal punto 20 della comunicazione medesima in materia di cumulo degli aiuti.

2. I casi di cumulo con il regime *de minimis* sono regolati dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1408/2013.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 333
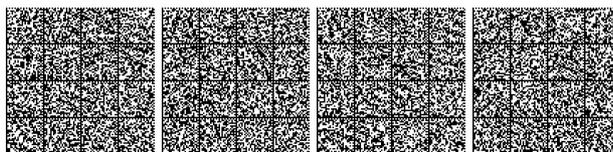
ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'art. 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

In attuazione delle disposizioni di legge, il presente decreto stabilisce che gli organismi pagatori eroghino una somma pari al 70% dei pagamenti diretti spettanti al richiedente, che sarà possibile compensare, senza interessi a carico degli agricoltori, in sede dei pagamenti degli aiuti PAC. In tale caso l'aiuto è costituito dall'interesse calcolato sull'importo erogato, per il periodo dalla data di erogazione alla data 30 giugno 2022, sulla base del tasso di interesse attualizzato definito ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.

Oneri eliminati.

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

Oneri introdotti.

Denominazione dell'onere:

1. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 6, comma 1:

comunicazione;

domanda;

documentazione;

altro.

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

per l'anno 2022 la possibilità di ottenere un aiuto di Stato ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, in alternativa al comma 2 del medesimo art. 10-*ter*, è subordinata alla proroga della misura 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

22A02813

DECRETO 15 aprile 2022.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costitutore di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, registrata 4 aprile 2022 al n. 263, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale per il 2022, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;
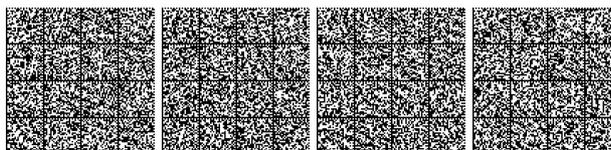
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, registrata in data 4 aprile 2022 al n. 264, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi per il 2022 ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli interessati per le varietà in iscrizione oggetto del presente provvedimento;

Visti i pareri espressi dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016 nelle riunioni del 30 settembre 2021, 21 dicembre 2021 e 16 marzo 2022;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, le varietà indicate nel presente dispositivo, per le quali è stata avanzata una richiesta di variazione del responsabile della conservazione in purezza o di variazione della denominazione o di cancellazione dal registro nazionale;

Considerato le proposte di nuove denominazioni varietali per le varietà in iscrizione presentate dagli interessati e di quelle pubblicate sul Bollettino n. 6 del 1° gennaio 2022 il cui parere positivo all'iscrizione era stato espresso nelle sopracitate riunioni;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto elencate.

GRAMINACEE A USO FORAGGERO

Specie	Codice SIAN	Denominazione	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
Agrostide stolonifera	10598	Tigershark	T	Mountain View Seeds, Ltd
Dattile glomerata	18709	Sulivan	T	Pgg Wrightson Seeds South America
Loglio d'Italia e westervoldigo	18717	Winter Star 3	T	Pgg Wrightson Seeds South America
Loglio perenne	18825	Rohan	D	New Zealand Agriseeds Limited

SORGO

Codice SIAN	Denominazione	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
21163	SWFS7008	HT	S&W Seed Company Australia Pty Ltd
15644	Kalahari	HS	Eurosorgho
15645	Zealandia	HS	Eurosorgho

SORGO X ERBA SUDANESE

Codice SIAN	Denominazione	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
21179	SWSS7005	HT	S&W Seed Company Australia Pty Ltd
11560	Pacific Sweet	HT	Pacific Seed Co., Scott Seed Company
11561	Pacific Graze	HT	Pacific Seed Co., Scott Seed Company
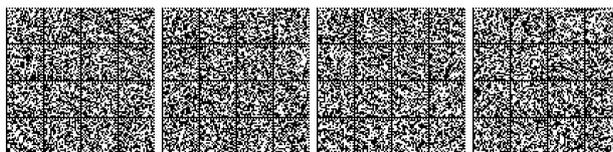
MAIS

Codice SIAN	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
21176	INDEM1208	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici S.r.l. - Pessina Cremonese (CR)
21233	INDEM1351	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici S.r.l. - Pessina Cremonese (CR)
21240	INDEM1543	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici S.r.l. - Pessina Cremonese (CR)
21279	INDEM1397	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici S.r.l. - Pessina Cremonese (CR)
20765	125C	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. - Milano Monsanto Technology LLC. - USA
20784	Xray	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. - Milano Monsanto Technology LLC. - USA
20656	Oxandro	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. - Milano Monsanto Technology LLC. - USA
20743	6130C	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. - Milano Monsanto Technology LLC. - USA
18193	M16G16	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. - Milano Monsanto Technology LLC. - USA
18867	Firuze	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. - Milano Monsanto Technology LLC. - USA
20659	DKC5210	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. - Milano Monsanto Technology LLC. - USA

FRUMENTO DURO

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
18785	Inizio	CREA-CER Centro di ricerca per la cerealicoltura

GRAMINACEE DA TAPPETO ERBOSO

Specie	Codice SIAN	Denominazione	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
Festuca arundinacea	19523	Rhambler 2 SRP	E	Peak Plant Genetics Llc
Festuca arundinacea	19522	4th Millennium SRP	E	Peak Plant Genetics Llc
Festuca ovina	19518	Nanook	E	Turf Merchants Inc.
Festuca rossa	19521	Heathland	E	Turf Merchants Inc.
Fienarola dei prati	19520	Waterworks	O	Peak Plant Genetics Llc

2. La descrizione e i risultati delle prove eseguite sulle varietà agrarie di cui al comma 1 sono depositati presso questo Ministero.

Art. 2.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

Codice SIAN	Specie	Denominazione	Vecchio responsabile conservazione in purezza	Nuovo responsabile conservazione in purezza
3044	Cicoria	TT 4050	T&T S.r.l. Agricola	Blumen Group S.p.a.
3043	Cicoria	TT 506	T&T S.r.l. Agricola	Blumen Group S.p.a.
3195	Cicoria	TT706	T&T S.r.l. Agricola	Blumen Group S.p.a.
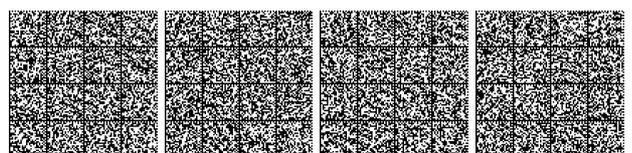
Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
16932	Mais	RGT Xxenakis	RAG 2N S.a.s.	15 marzo 2017
14788	Mais	Tarentino	RAG 2N S.a.s.	2 maggio 2014
10757	Mais	Tixxus Duo	RAG 2N S.a.s.	11 marzo 2019
11366	Mais	Maxxis Duo	RAG 2N S.a.s.	26 febbraio 2020
17696	Mais	RGT Axxade	RAG 2N S.a.s.	18 gennaio 2018
18372	Mais	RGT Boraxxe	RAG 2N S.a.s.	11 marzo 2019
16953	Mais	RGT Witnexx	RAG 2N S.a.s.	12 gennaio 2017
16204	Mais	YACO	RAG 2N S.a.s.	11 gennaio 2016
8506	Mais	KWS1393	KWS Italia S.p.a.	16 marzo 2015
9183	Mais	Kuadro	KWS Italia S.p.a.	10 marzo 2016
17677	Mais	Farandole	RAG 2N S.a.s.	18 gennaio 2018
20080	Mais	RGT Azalexx	RAG 2N S.a.s.	5 febbraio 2021
19318	Mais	RGT Coxxinelle	RAG 2N S.a.s.	16 gennaio 2020
18147	Mais	RGT Exxact	RAG 2N S.a.s.	15 gennaio 2019
19399	Mais	RGT Foxxy	RAG 2N S.a.s.	26 febbraio 2020
17709	Mais	RGT Exxagone	RAG 2N S.a.s.	18 gennaio 2018
20079	Mais	RGT Lexxypol	RAG 2N S.a.s.	5 febbraio 2021
19194	Mais	RGT Modernixx	RAG 2N S.a.s.	26 febbraio 2020
19392	Mais	RGT Munxxter	RAG 2N S.a.s.	26 febbraio 2020
16936	Mais	RGT Xxylophon	RAG 2N S.a.s.	15 marzo 2017
15639	Sorgo	Flagg	RAG 2N S.a.s.	10 aprile 2015
10392	Sorgo	Targga	RAG 2N S.a.s.	5 marzo 2018
19132	Sorgo	RGT Aligator	RAG 2N S.a.s.	26 febbraio 2020
17775	Girasole	California	RAGT 2N S.a.s.	15 gennaio 2019
17734	Girasole	Cliperton CLP	RAGT 2N S.a.s.	18 gennaio 2018
13276	Girasole	Cllever	RAGT 2N S.a.s.	11 aprile 2012
19462	Girasole	Destiny CLP	RAGT 2N S.a.s.	21 gennaio 2020
19463	Girasole	Imperiozo	RAGT 2N S.a.s.	21 gennaio 2020
17778	Girasole	Jacksun	RAGT 2N S.a.s.	18 gennaio 2018
17779	Girasole	Linoza	RAGT 2N S.a.s.	18 gennaio 2018
19468	Girasole	Nairobi CLP	RAGT 2N S.a.s.	21 gennaio 2020
11027	Girasole	Ollimi CL	RAGT 2N S.a.s.	7 aprile 2008
16823	Girasole	RGT Amillton	RAGT 2N S.a.s.	18 gennaio 2018
17795	Girasole	RGT Bellucci	RAGT 2N S.a.s.	18 gennaio 2018
15556	Girasole	RGT Cellest	RAGT 2N S.a.s.	19 giugno 2015
15560	Girasole	RGT Cllovis	RAGT 2N S.a.s.	19 giugno 2015
16840	Girasole	RGT Cristoball	RAGT 2N S.a.s.	12 gennaio 2017
14889	Girasole	RGT Leslly	RAGT 2N S.a.s.	28 aprile 2014
19488	Girasole	RGT Llorenzo CLP	RAGT 2N S.a.s.	21 gennaio 2020
16831	Girasole	RGT Mellbourn	RAGT 2N S.a.s.	12 gennaio 2017
18603	Girasole	RGT Mikellange CLP	RAGT 2N S.a.s.	21 gennaio 2020
17773	Girasole	RGT Montreall	RAGT 2N S.a.s.	18 gennaio 2018
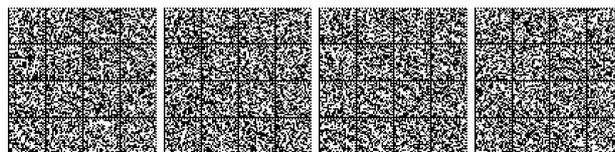
17780	Girasole	RGT Pallermo	RAGT 2N S.a.s.	18 gennaio 2018
17776	Girasole	RGT Pellegrino	RAGT 2N S.a.s.	18 gennaio 2018
18546	Girasole	RGT Tivolli CLP	RAGT 2N S.a.s.	15 gennaio 2019
14045	Girasole	Reall	RAGT 2N S.a.s.	21 marzo 2013
12178	Girasole	Sellor	RAGT 2N S.a.s.	30 aprile 2010
12697	Girasole	Sullik	RAGT 2N S.a.s.	11 marzo 2011
18510	Girasole	Sunbrela	RAGT 2N S.a.s.	15 gennaio 2019
14050	Girasole	Zellko	RAGT 2N S.a.s.	21 marzo 2013
2347	Pomodoro	Alexa	Isi Sementi S.p.a.	23 dicembre 1997
2816	Pomodoro	Harold	Isi Sementi S.p.a.	22 marzo 2007

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2022

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

22A02760

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui Libretti nominativi speciali intestati ai minori di età e sui Libretti smart

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a partire dal 9 maggio 2022, al rappresentante del minore (genitore/i esercente/i la responsabilità genitoriale o tutore) intestatario di un Libretto nominativo speciale intestato ai minori di età, emesso in forma cartacea (Libretto cartaceo), è consentito - solo previa richiesta presso l'ufficio postale di radicamento del libretto - il rilascio della Carta libretto.

Si rende noto inoltre che - a partire dal 10 maggio 2022 e fino al 20 giugno 2022 - è disponibile una nuova Offerta *supersmart* «*Premium* 150 giorni» della durata di centocinquanta giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari allo 1,25% - destinata ai titolari del Libretto *smart* - che consente di accantonare sul Libretto *smart*, in tutto o in parte, le somme che possano considerarsi nuova liquidità rispetto ai saldi contabili riportati dal Libretto *smart* e dai conti correnti postali/libretti di risparmio postale recanti la medesima intestazione o cointestazione del Libretto *smart*, rilevati alla data del 5 maggio 2022.

CDP S.p.a. si riserva la facoltà di interrompere la suddetta offerta in qualsiasi momento, senza pregiudizio per le offerte e gli accantonamenti già attivati e dandone adeguata comunicazione alla clientela.

Le somme depositate sul Libretto *smart* che non formano oggetto di accantonamento, sono remunerate al tasso d'interesse *pro tempore* vigente (il «tasso base», ad oggi pari allo 0,001%).

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it - nonché sul sito *internet* della CDP S.p.a. www.cdp.it - sono a disposizione il foglio informativo del Libretto nominativo speciale intestato ai minori di età ed il foglio informativo del Libretto *smart* contenenti le informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dei suddetti prodotti.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti *internet* www.poste.it e www.cdp.it

22A02789

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Salto (Uruguay)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Sergio Ivan Gabrielli Vaz Tourem, Agente consolare onorario in Salto (Uruguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

c) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Montevideo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

e) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

f) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

g) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) autentiche di firme apposte in calce a scritture private e redazione di atti di notorietà, nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Montevideo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Montevideo e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle ricevute di avvenuta consegna;

k) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

l) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà;

m) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

n) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo dello schedario dei connazionali residenti;

o) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A02769

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Tacuarembò (Uruguay)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

la signora Marta Rosa Martinez Ambrosini, Agente consolare onorario in Tacuarembò (Uruguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

c) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Montevideo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

e) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

f) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

g) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) autentiche di firme apposte in calce a scritture private e redazione di atti di notorietà, nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Montevideo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Montevideo e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle ricevute di avvenuta consegna;

k) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

l) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà;

m) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, alla all'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

n) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo dello schedario dei connazionali residenti;

o) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A02770

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Paysandù (Uruguay)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il signor Martin Andres Tirio Andreoli, Vice Console onorario in Paysandù (Uruguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

c) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Montevideo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

e) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

f) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

g) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) autentiche di firme apposte in calce a scritture private e redazione di atti di notorietà, nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Montevideo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Montevideo e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle ricevute di avvenuta consegna;

k) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

l) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà;

m) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

n) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo dello schedario dei connazionali residenti;

o) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A02771

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Maldonado - Punta del Este (Uruguay)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il signor Guillermo Nelson Echartea Martinelli, Vice Console onorario in Maldonado - Punta del Este (Uruguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

c) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Montevideo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

e) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

f) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

g) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) autentiche di firme apposte in calce a scritture private e redazione di atti di notorietà, nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Montevideo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Montevideo e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle ricevute di avvenuta consegna;

k) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

l) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà;

m) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

n) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo dello schedario dei connazionali residenti;

o) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A02772

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Las Palmas di Gran Canaria (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Omissis;

Decreta:

Il signor Josè Carlos De Blasio, Agente consolare onorario in Las Palmas di Gran Canaria (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al vice Consolato d'Italia in Arona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al vice Consolato d'Italia in Arona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al vice Consolato d'Italia in Arona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al vice Consolato d'Italia in Arona degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il vice Consolato d'Italia in Arona;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il vice Consolato d'Italia in Arona;

g) ricezione e trasmissione al vice Consolato d'Italia in Arona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dal vice Consolato d'Italia in Arona;

j) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) ricezione e trasmissione materiale al vice Consolato d'Italia in Arona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal vice Consolato d'Italia in Arona e restituzione al vice Consolato d'Italia in Arona delle ricevute di avvenuta consegna;

m) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al vice Consolato d'Italia in Arona;

n) ricezione e trasmissione al vice Consolato d'Italia in Arona della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD, presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal vice Consolato d'Italia in Arona, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione al vice Consolato d'Italia in Arona della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità, presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal vice Consolato d'Italia in Arona e restituzione materiale al vice Consolato d'Italia in Arona dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del vice Consolato d'Italia in Arona;

q) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del vice Consolato d'Italia in Arona, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione al vice Consolato d'Italia in Arona della documentazione relative alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal vice Consolato d'Italia in Arona;

t) collaborazione all'aggiornamento da parte del vice Consolato d'Italia in Arona dello schedario dei connazionali residenti;

u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A02773

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 aprile 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0746
Yen	137,73
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,418
Corona danese	7,4391
Lira Sterlina	0,8433
Fiorino ungherese	374,08
Zloty polacco	4,6398
Nuovo leu romeno	4,9455
Corona svedese	10,3476
Franco svizzero	1,0267
Corona islandese	139,2
Corona norvegese	9,7018
Kuna croata	7,562
Rublo russo	-
Lira turca	15,864
Dollaro australiano	1,4972
Real brasiliano	5,1953
Dollaro canadese	1,3709
Yuan cinese	7,0398
Dollaro di Hong Kong	8,4325
Rupia indonesiana	15533,84
Shekel israeliano	3,5306
Rupia indiana	82,321
Won sudcoreano	1344,49
Peso messicano	21,8989
Ringgit malese	4,6815
Dollaro neozelandese	1,624
Peso filippino	56,259
Dollaro di Singapore	1,4757
Baht tailandese	36,542
Rand sudafricano	16,8549

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A02781
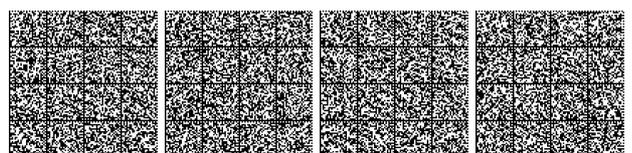
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 aprile 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0674
Yen	136,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,423
Corona danese	7,4393
Lira Sterlina	0,84135
Fiorino ungherese	374,46
Zloty polacco	4,6466
Nuovo leu romeno	4,9458
Corona svedese	10,3935
Franco svizzero	1,0229
Corona islandese	138,4
Corona norvegese	9,7943
Kuna croata	7,5625
Rublo russo	-
Lira turca	15,7944
Dollaro australiano	1,4828
Real brasiliano	5,249
Dollaro canadese	1,3613
Yuan cinese	6,9837
Dollaro di Hong Kong	8,3735
Rupia indonesiana	15365,76
Shekel israeliano	3,5147
Rupia indiana	81,7265
Won sudcoreano	1340,02
Peso messicano	21,6538
Ringgit malese	4,6485
Dollaro neozelandese	1,6102
Peso filippino	55,681
Dollaro di Singapore	1,4666
Baht tailandese	36,596
Rand sudafricano	16,7787

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A02782

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 aprile 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0583
Yen	135,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,55
Corona danese	7,441
Lira Sterlina	0,84215
Fiorino ungherese	379,74
Zloty polacco	4,7043
Nuovo leu romeno	4,948
Corona svedese	10,4035
Franco svizzero	1,0229
Corona islandese	138,2
Corona norvegese	9,7838
Kuna croata	7,565
Rublo russo	-
Lira turca	15,6857
Dollaro australiano	1,4828
Real brasiliano	5,3045
Dollaro canadese	1,3572
Yuan cinese	6,9377
Dollaro di Hong Kong	8,3045
Rupia indonesiana	15259,86
Shekel israeliano	3,5178
Rupia indiana	81,0705
Won sudcoreano	1341,98
Peso messicano	21,6259
Ringgit malese	4,6142
Dollaro neozelandese	1,6118
Peso filippino	55,195
Dollaro di Singapore	1,4602
Baht tailandese	36,331
Rand sudafricano	16,8406

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A02783
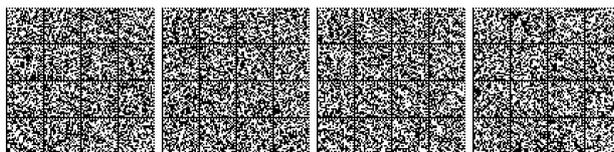
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 aprile 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0485
Yen	137,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,526
Corona danese	7,4421
Lira Sterlina	0,8435
Fiorino ungherese	377,06
Zloty polacco	4,6891
Nuovo leu romeno	4,9479
Corona svedese	10,3594
Franco svizzero	1,0216
Corona islandese	137,8
Corona norvegese	9,899
Kuna croata	7,5703
Rublo russo	-
Lira turca	15,5362
Dollaro australiano	1,4814
Real brasiliano	5,2465
Dollaro canadese	1,3498
Yuan cinese	6,9381
Dollaro di Hong Kong	8,2267
Rupia indonesiana	15222,05
Shekel israeliano	3,5096
Rupia indiana	80,367
Won sudcoreano	1337,82
Peso messicano	21,4531
Ringgit malese	4,5741
Dollaro neozelandese	1,6221
Peso filippino	54,845
Dollaro di Singapore	1,4556
Baht tailandese	36,152
Rand sudafricano	16,7472

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A02784

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 aprile 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,054
Yen	137,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,605
Corona danese	7,4415
Lira Sterlina	0,83908
Fiorino ungherese	378,71
Zloty polacco	4,678
Nuovo leu romeno	4,9479
Corona svedese	10,2958
Franco svizzero	1,0229
Corona islandese	137,8
Corona norvegese	9,7525
Kuna croata	7,5667
Rublo russo	-
Lira turca	15,6385
Dollaro australiano	1,4699
Real brasiliano	5,1608
Dollaro canadese	1,3426
Yuan cinese	6,9441
Dollaro di Hong Kong	8,2703
Rupia indonesiana	15301,52
Shekel israeliano	3,4993
Rupia indiana	80,638
Won sudcoreano	1326,71
Peso messicano	21,4181
Ringgit malese	4,5886
Dollaro neozelandese	1,6119
Peso filippino	55,2
Dollaro di Singapore	1,4545
Baht tailandese	36,026
Rand sudafricano	16,6473

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A02785

MINISTERO DELL'INTERNO

Individuazione dei datori di lavoro del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si comunica che il decreto del Ministro dell'interno 23 marzo 2022, di individuazione dei datori di lavoro del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n. 127, «Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica», è stato pubblicato sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it nella sezione «Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali».

22A02860

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 8-9 luglio 2021.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 aprile 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della INARCASSA in data 8-9 luglio 2021, concernente modifiche allo statuto, prodotta in copia autenticata estratta dalle pagine del libro verbali del comitato nazionale dei delegati, come attestato dal notaio dott.ssa Luciana Fiumara, iscritta nel collegio dei distretti notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, in data 1° ottobre 2021 (rep. n. 29699).

22A02762

Approvazione della delibera n. 8/2021 adottata dal comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 24 novembre 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004053/GEO-L-177 del 14 aprile 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 8/2021 adottata dal comitato dei delegati della Cassa geometri in data 24 novembre 2021, concernente modifiche agli articoli 3 e 34, del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza e assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

22A02763

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA

Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali a valenza e impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni.

Si rende noto che sul sito ufficiale del Dipartimento politiche antidroga (www.politicheantidroga.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato pubblicato in data 30 aprile 2022 l'avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali a valenza e impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 157).

22A02774

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-107) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
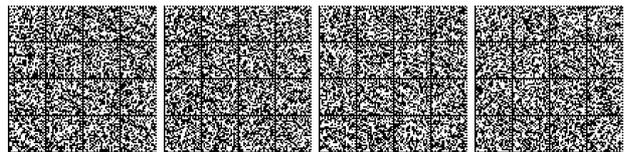
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.